ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 93/68/CEE, 93/95/CEE E 96/58/CE RELATIVE AI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Art. 5

Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 475 del 1992

All'articolo 5 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, il comma 1 e' sostituito dal seguente: " 1. Prima di procedere alla produzione di DPI di seconda o di terza categoria, il fabbricante o il rappresentante stabilito nel territorio comunitario deve chiedere il rilascio dell'attestato di certificazione CE di cui all'articolo 7.".

Versione in vigore dal 14 febbraio 1997, non più in vigore dal 12 marzo 2019 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE relative ai dispositivi di protezione individuale
Estremi	Decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 1997

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-10-1997/art-5-modifiche-all-articolo-5-del-decreto-legislativo-n-475-del-1992/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it